

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2988

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1991**

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si chiede la conversione si colloca tra i provvedimenti che - nel lato delle entrate - verranno adottati nell'ambito di un generale ed organico disegno di interventi che culminerà con il disegno di legge finanziaria per l'anno 1992 e con i provvedimenti collegati. Esso ne costituisce quindi l'avvio, proprio per l'intendimento di sopperire alla immediata ed indifferibile esigenza di non frustrare (ed anzi incrementare) l'impegno di raggiungere l'obiettivo prefissato del risanamento.

In primo luogo (articolo 1) il decreto anticipa, con riferimento al valore finale alla data del 31 ottobre 1991, l'INVIM periodica per gli immobili posseduti dalle società, enti ed organismi indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si tratta di una iniziativa non nuova nell'ordinamento (si veda decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131) che richiama perfettamente la struttura e la caratteristica dell'imposta quando è dovuta per il decorso del decennio. Essa però presenta alcune specifiche caratteristiche. Innanzitutto viene previsto che restano esclusi dalla applicazione dell'imposta non solo gli immobili acquistati di recente (successivamente al 31 dicembre 1989) e quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1991, ma anche gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972. A questo proposito vengono dettate talune specifiche disposizioni:

a) come si è detto, vengono esclusi dalla specifica tassazione prevista dal decreto-legge gli immobili acquistati di recente e cioè dal 1° gennaio 1990, nonché gli immobili per i quali il decennio si è compiuto da tale data fino al 30 giugno

1991 e per i quali, per tale ragione, alla data di entrata in vigore del decreto è già presentata la denuncia relativa all'imposta sull'incremento di valore verificatosi nel decennio che ha avuto termine in tale periodo. Le disposizioni del decreto-legge tornano invece applicabili quando il decennio si sia compiuto dopo il 30 giugno 1991 (e cioè nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1991); in questo caso, l'anticipazione riguarda - nella buona sostanza - la presentazione della denuncia e l'adempimento dell'obbligo di versamento secondo le disposizioni recate dal decreto-legge rispetto al regime e alla scadenza ordinaria per tali adempimenti;

b) a proposito poi dei fabbricati strumentali va ricordata la disposizione che esige la sussistenza dei requisiti di strumentalità obiettiva e di utilizzo diretto del fabbricato per un periodo superiore alla metà di quello preso a riferimento per l'incremento di valore.

Altre specifiche particolarità sono quelle riguardanti la liquidazione del tributo da parte dello stesso dichiarante, il versamento diretto del tributo a mezzo concessionari della riscossione e la determinazione di un particolare valore quale limite al potere di rettifica degli uffici. Al fine della determinazione dell'ammontare dei valori che costituiscono un limite per l'esercizio del potere di rettifica da parte degli uffici, è doveroso non far più riferimento a rendite catastali ormai superate da quelle conseguenti a più recenti revisioni generali. Ciò ha valore non solo per le nuove rendite di terreni (già in vigore) ma anche per quelle di fabbricati, attualmente in corso di pubblicazione. Ai fini del presente provvedimento si è reso necessario, per evidenti ragioni di armonizzazione, anticipare la operatività delle nuove rendite dei fabbricati iscritti nel catasto urbano per effetto della revisione generale

disposta con il decreto ministeriale 20 gennaio 1990, a partire dal 1° ottobre 1991. Per altro se l'applicazione dell'INVIM decennale non fosse stata anticipata, rispetto alla scadenza del decennio, le nuove rendite costituirebbero certamente il riferimento per il potere di rettifica degli uffici.

Sempre al fine di circoscrivere la portata del presente provvedimento al perseguimento della anticipazione dell'INVIM decennale, si è reso necessario provvedere alla abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, onde evitare che problematiche di carattere eminentemente tecnico possano in qualche modo incidere o influenzare il dibattito parlamentare in corso sulla riforma dell'equo canone (atto Senato n. 2606).

Il decreto-legge contiene, inoltre, agli articoli 2 e 3 una serie di norme già inserite nel disegno di legge concernente: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e degli effetti delle dichiarazioni sostitutive presentate in aumento del reddito dei fabbricati entro il 15 dicembre 1989» (atto Camera n. 4550), ovviamente adeguate secondo un rigoroso criterio di maggiore efficienza e sulla base dello stato di applicazione delle procedure automatizzate nell'ambito dell'anagrafe tributaria.

Come è dato ricordare, i contribuenti che avevano presentato dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito di fabbricati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e che, in virtù delle stesse, avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle imposte dovute entro il 30 aprile 1990, non hanno più adempiuto a tale obbligo (né avrebbero potuto farlo) per carenza di un precetto legislativo vigente alla data di scadenza di tale obbligo; né gli uffici erano in condizione di ricevere alcun pagamento spontaneo. Si è determinata una situazione di assoluta incertezza che andava a coinvolgere quei contribuenti che, presentando la dichiarazione sostitutiva, avevano rivelato irregolarità relative alla dichiarazione dei redditi di fabbricati, nel momento in cui i controlli - anche con

la adozione di procedure informatizzate - divenivano progressivamente più penetranti. Da ciò la necessità di disciplinare (così come era nelle attese dei contribuenti e nelle prospettive considerate dagli uffici) la possibilità di integrare il versamento già in parte effettuato (alla scadenza della prima rata) ripetendo nei criteri, nelle modalità e negli effetti quanto già enunciato in precedenza ed assegnando un nuovo termine (i primi quindici giorni del mese di dicembre 1991) per il versamento di quanto ancora dovuto.

Naturalmente non è possibile non collegare alla applicazione di tali disposizioni anche una articolata disciplina che renda più incisivi i controlli e gli incroci nel settore degli immobili urbani. L'Amministrazione finanziaria ha già dato avvio alle procedure di incrocio tra gli atti del registro e i modelli 740 di dichiarazione, con l'invio di richieste di chiarimenti. Nell'ottobre del 1990 infatti, a fronte di oltre 600.000 incongruenze rilevate in via automatica, sono stati predisposti per gli uffici 228.643 questionari da inviare ai soggetti che, pur avendo acquistato o venduto un fabbricato nel periodo 1978-1989, non risultavano aver dichiarato redditi immobiliari; una volta acquisiti via terminale i dati riportati sui questionari notificati, essi sono stati utilizzati per avvisi di accertamento emanati ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La intensificazione degli incroci fra i dati del catasto e le dichiarazioni dei redditi ha già reso possibile la individuazione di oltre 200.000 ipotesi per le quali dovevasi predisporre (e si è predisposto) il relativo avviso di accertamento in ordine a redditi di fabbricati non dichiarati o dichiarati per ammontare inferiore all'effettivo. Si tratta ora di superare la fase sperimentale e di intensificarne l'attuazione utilizzando al massimo tutte le opportunità offerte dal sistema. Costituiscono sotto questo profilo un ulteriore ausilio le recenti disposizioni che prevedono per i comuni la consultazione in via telematica dei dati dell'anagrafe e del catasto. Le disposizioni del decreto-legge hanno l'in-

tendimento appunto di consentire il più adeguato utilizzo degli strumenti offerti dal sistema dell'anagrafe tributaria e prevedono che i comuni possano verificare se unità immobiliari, esistenti nel territorio comunale, risultino dichiarate in catasto; in tal caso essi comunicano anche in via telematica ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti costituendo un ulteriore e più completo strumento di collaborazione tra comuni ed Amministrazione.

Anche l'articolo 4 è volto a dare soluzione ad alcuni problemi che le vigenti disposizioni pongono relativamente alla gestione contabile-amministrativa dei polizzini di versamento delle tasse sulle concessioni governative, basata su elementi e supporti cartacei. Com'è noto, l'ufficio del registro - tasse sulle concessioni governative di Roma acquisisce e contabilizza i versamenti relativi alle concessioni governative, tasse scolastiche, imposta di bollo ed altri tributi minori, relativi a tutto il territorio nazionale. L'elevato numero dei documenti annui trattati (circa 25 milioni) e la carenza di strutture adeguate non consentono una ordinata conservazione dei documenti stessi ai fini dei rimborsi, delle certificazioni e dei controlli. Da ciò non solo conseguono un inutile dispendio di energie ed elevati costi di gestione, ma addirittura possono verificarsi ritardi nell'espletamento delle procedure di rimborsi e ritardi persino nei versamenti in tesoreria delle somme (circa 3.600 miliardi di lire annue) che affluiscono all'ufficio.

Al fine di eliminare le difficoltà relative alla gestione contabile-amministrativa dei polizzini dei versamenti, il decreto-legge in rassegna prevede l'archiviazione dei documenti stessi mediante l'utilizzo di memorie ottiche. Si stabilisce, infatti, che le immagini o le riproduzioni dei versamenti in conto corrente postale, intestati all'ufficio del registro-tasse sulle concessioni governative di Roma, tengono luogo degli originali; conseguentemente viene disposta l'eliminazione dell'obbligo della conservazione degli originali stessi, in luogo dei quali la conservazione riguarda solo i supporti ottici per un periodo non inferiore a sette anni. Inoltre, per rendere possibile l'esecuzione dei rimborsi relativi a periodi anteriori all'entrata in funzione del sistema di memorizzazione delle immagini, si prevede che i rimborsi sono effettuati dall'intendente di finanza sulla base delle originali ricevute ed attestazioni di versamento in possesso degli interessati, prescindendo dal reperimento (talvolta difficoltoso) del certificato di accreditamento.

Come è dato vedere si tratta di un complesso di disposizioni che solo se adottate in via di urgenza assicurano immediatamente incrementi non differibili nelle entrate dello Stato e contribuiscono contestualmente ad avviare con immediatezza sistemi di controllo che si avvalgono delle più recenti tecnologie (cui possono accedere anche i comuni) ed a semplificare procedimenti lunghi ed onerosi.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1.* - I commi 1 e 2 definiscono gli immobili per i quali è dovuta l'imposta, mentre gli altri commi definiscono le modalità di calcolo dell'imposta ed i soggetti passivi. Pertanto nel suo insieme l'articolo 1 così come formulato ha permesso di effettuare la stima del gettito partendo dai dati relativi alle dichiarazioni INVIM del 1983 considerati come base di riferimento per il valore iniziale. Per quanto concerne il valore finale si è proceduto ad una elaborazione dei dati relativi agli immobili dichiarati nei modelli 750 e 760 relativi al 1983 ed inerenti ai beni non strumentali, incrociandoli con quelli utilizzati per il calcolo del valore iniziale ed applicando ad essi i nuovi estimi catastali e i moltiplicatori di cui al comma 8; ne è risultato un «campione» di circa 350.000 unità immobiliari su una platea di circa 1.150.000 unità. Si è ritenuto che l'aver considerato circa il 30 per cento di unità immobiliari costituisca una base di calcolo consistente e tale da non essere soggetta a distorsioni rilevanti anche in considerazione della rappresentatività territoriale. Tutto ciò ha consentito di non procedere al recupero di posizioni d'incrocio non realizzate e nel contempo di disporre di una stima in tempi brevi. L'estensione dei risultati ottenuti dall'elaborazione del campione all'intero universo, così come configurato nel 1983, ha portato ad una stima di circa 6.200 miliardi al lordo degli abbattimenti previsti per le spese incrementative.

Esse sono state valutate, anche sulla base di indagini non formali, per un'incidenza del 15 per cento del valore iniziale.

L'elaborazione conclusiva per la stima del gettito ha portato ad una valutazione dell'ordine di 5.000 miliardi.

Tale stima troverebbe anche una sua conferma in uno studio effettuato dall'ANIA (Associazione nazionale imprese assicuratrici) di cui si riportano (allegato 1) le conclusioni.

Il comma 3 stabilisce che, al fine di evitare problemi di funzionamento degli uffici del registro, il versamento dell'INVIM viene effettuato presso i concessionari della riscossione.

Il costo dei compensi per la riscossione prevista (comma 6) è stato valutato in circa 6 miliardi a carico dello Stato.

Per il calcolo si è tenuto presente che tale costo è dello 0,30 per cento della somma versata con un minimo di 12 mila lire (sotto i 4 milioni) ed un massimo di 120 mila lire (sopra i 40 milioni).

Infatti poichè a fronte dei circa 74 mila soggetti (allegato 2) interessati si prevede, con il nuovo sistema di versamento unico (comma 4), un numero di versamenti non superiori a 80 mila di cui un 30 per cento al di sopra di 40 milioni (costo della riscossione  $120.000 \times 24.000 = 2,9$  miliardi) ed il restante 70 per cento sotto i 40 milioni (costo della riscossione  $60.000 \times 56.000 = 3,4$  miliardi) si ha un costo di 6,4 miliardi, arrotondato a 6.

*Articolo 2.* - Per quanto disposto nel comma 1 del presente articolo si è stimato che le maggiori entrate sono di 20 miliardi.

Nel 1989 sono stati riscossi 141 miliardi.

Ora, se si considera che era possibile rateizzare soltanto il 30 per cento del pagamento, che tutti abbiano utilizzato la rateizzazione e che nel 1990 sono stati riscossi 32 miliardi a titolo di seconda rata, si ha:

$$\begin{aligned} 141 : 0,7 &= 201 \text{ miliardi (debito complessivo);} \\ 201 - 141 &= 60 \text{ miliardi, di cui:} \\ &\quad - 32 \text{ (riscossi nel 1990)} \\ &= 28 \text{ (totale da riscuotere).} \end{aligned}$$

Il calcolo effettuato costituisce il valore massimo atteso. Pertanto, considerando anche i maggiori interessi maturati, si può realisticamente attendersi un maggior gettito di circa 20 miliardi.

#### TAVOLA RIASSUNTIVA DEL PROVVEDIMENTO

*(Importi in miliardi di lire)*

articolo 1 .....	5.000
articolo 1, comma 6 .....	- 6
articolo 2 .....	20
	<hr/>
Totale. . .	5.014

Secondo quanto disposto dal provvedimento il gettito ha effetto solo nel bilancio 1991.

## ALLEGATO 1

## PREVISIONE DI GETTITO PER UNA INVIM STRAORDINARIA

*(valori in miliardi di lire)*

Gettito INVIM straordinario 1983		Gettito INVIM straordinario 1991	
Imp. assicur.	Complessivo	Imp. assicur.	Complessivo
196,5 (1)	1.178 (2)	805,3 (3)	4.827 (4)

(1) Il dato è stato determinato a seguito di una specifica indagine fatta dall'ANIA presso 175 imprese di assicurazione che rappresentano in termini di premi il 97,8 per cento del mercato.

(2) Le imprese di assicurazione nel 1983 hanno, pertanto, pagato il 16,68 per cento del gettito complessivo desunto dall'Annuario di contabilità nazionale 1984 e 1986 dell'ISTAT.

(3) I criteri adottati per la determinazione dell'importo sono i seguenti:

a) sono stati assunti come valori iniziali quelli finali determinatisi nel 1983 con l'INVIM straordinaria;

b) si è tenuto conto degli immobili alienati successivamente al 1983;

c) si è tenuto conto degli immobili acquistati nel periodo 1983-1990, il cui valore iniziale è stato determinato in base al prezzo di acquisto;

d) i valori finali dei beni acquistati *ante e post* 1983 sono stati determinati sulla base dei coefficienti catastali aggiornati moltiplicati per 100 per i fabbricati e per 75 per i terreni (articolo 52, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131);

e) si è presupposta una durata media di possesso di anni 4 per gli immobili acquistati dopo il 1983. Per quelli acquistati anteriormente il periodo di possesso è, naturalmente, di 8 anni.

(4) Determinato mantenendo fermo il rapporto esistente nel 1983 fra gettito complessivo e importo pagato dalle imprese di assicurazione.

## ALLEGATO 2

## STATISTICA SULLE SOCIETÀ CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE INVIM DECENNALE NEL 1983 RIPARTITE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ	NUMERO SOCIETÀ
Agricoltura foreste caccia e pesca .....	3.890
Altre attività commerciali .....	4.325
Attività professionali .....	517
Commercio all'ingrosso .....	1.585
Commercio al minuto .....	1.188
Credito e assicurazioni .....	1.250
Industrie alimentari .....	600
Industrie estrattive .....	729
Industrie manifatturiere .....	25.612
Pubblica amministrazione	776
Servizi .....	33.336
Trasporti e comunicazioni .....	366
Codice mancante o errato .....	161
TOTALE ...	74.335

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383. Restano altresì salvi gli effetti del differimento al 16 ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

*Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1991.*

**Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie urgenti**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive dei redditi dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonchè altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorchè non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30

giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera *d*), primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25 l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991.

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 10 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. Il pagamento del compenso ai concessionari è a carico dello Stato.

7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a cinquanta, per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1° ottobre 1991.

9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.

10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è soppresso.

## Articolo 2.

1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalità stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1989 e n. 264 dell'11 novembre 1989. Sulle somme non versate nei termini prescritti nonchè su quelle versate con modalità diverse da quelle prescritte si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

2. Al controllo ed alla liquidazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1, nonché alle eventuali iscrizioni a ruolo e ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze, avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive e, per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali entro lo stesso termine, ai sensi del predetto decreto n. 602 del 1973, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli imponibili e le imposte dichiarati con le dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalle predette dichiarazioni non sono dovuti interessi e soprattasse e le stesse dichiarazioni non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive e non avevano per gli stessi periodi di imposta presentato la dichiarazione dei redditi non si applicano le relative sanzioni amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo non sono deducibili.

### Articolo 3.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a

registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi.

3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

#### Articolo 4.

1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiato, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memorizzazione delle immagini, tengono luogo degli originali e l'archiviazione con l'utilizzo di memorie ottiche esonera dalla conservazione di questi; i supporti ottici devono essere conservati per almeno sette anni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il versamento.

2. Il rimborso delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data d'inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche di cui al comma 1, è disposto dall'intendente di finanza sulla base degli

originali delle ricevute ed attestazioni di versamento, che hanno valore di certificati di accreditamento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fissata la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche non oltre i sessanta giorni successivi e sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alla dichiarazione di annotamento di restituzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono altresì stabiliti i numeri di conto corrente postale ed approvati i modelli dei moduli che devono essere utilizzati per il versamento.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -  
CIRINO POMICINO - PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI